



**PROVINCIA
DI PARMA**

POLIZIA PROVINCIALE

Responsabile : RUFFINI ANDREA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 1877 del 23/12/2021

Oggetto: SERVIZIO POLIZIA PROVINCIALE- PIANO DI GESTIONE DEL CINGHIALE - MODIFICHE SQUADRE DI INTERVENTO N. 2,3,10,11 - OPERANTI IN ATC PR4 - AUTORIZZAZIONE

IL DIRIGENTE

Visti:

l'art. 107 commi 2 e 3 e l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;

l'art. 17, comma 1 –bis, del D.Lgs. 165/2001;

il Regolamento per l'ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

l'art. 35 del D.Lgs. n° 33 14 marzo 2013;

il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni";

lo Statuto dell'Ente approvato con Deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 1 del 9 gennaio 2015 e modificato nel marzo 2019 con atto dell'assemblea dei sindaci N. 1 del 7/3/19;

la legge regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, province, comuni e loro unioni";

Viste, inoltre:

la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

la Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e s.m. “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” e successive modifiche;

la Determinazione del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Regione Emilia Romagna n. 15856 del 29.11.2007 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale; nonché la successiva determinazione del servizio prevenzione collettiva e sanità pubblica N. 1807 del 13/02/2017 che impone l’uso delle munizioni atossiche per gli interventi di controllo della selvaggina;

la D.G.R. n° 179 del 6/11/18 con cui è stato approvato il piano faunistico – venatorio regionale dell’Emilia Romagna 2018-2023;

Il Decreto del Presidente della Provincia di Parma N. 231 del 5/12/18 con cui vengono stabilite, sino all’approvazione del nuovo piano regionale di controllo del cinghiale, le modalità di svolgimento degli interventi di contenimento della specie cinghiale;

Considerato che:

con D.G.R. n°2073 del 3/12/18 la Regione ha emanato le disposizioni in ordine all’efficacia dei piani provinciali di controllo faunistico del cinghiale, stabilendo di confermare, nelle more dell’approvazione del nuovo “piano regionale di controllo quinquennale per la specie cinghiale”, l’efficacia dei “Piani di controllo del cinghiale” approvati dalle Amministrazioni provinciali ai sensi dell’art. 19 della Legge n. 157/1992 e dell’art. 16 della L.R. n. 8/1994 e ss.mm.ii.,

Premesso:

che l’art. 16 della L.R. 8/94 e s.m. stabilisce che la Regione può attivare piani di controllo della fauna selvatica attuati dalle Province (ai sensi dell’art. 40 della L.R. 13/2015), anche nelle zone vietate alla caccia (ad eccezione di Parchi e Riserve Naturali);

che la Regione, ai sensi del medesimo articolo, individua le specie oggetto dei controlli, determina il numero massimo dei prelievi tecnici consentiti, nonché le modalità di autorizzazione ed effettuazione degli stessi, attuative delle disposizioni dell’art. 19, comma 2 della legge statale;

che, per il raggiungimento dei suddetti obiettivi ed in ottemperanza all’art. 16 della L.R. 8/94 e s.m., il Piano Faunistico Venatorio provinciale (2007/2012) prevede al paragrafo 6.2 l’attività di controllo della fauna selvatica ed in particolare, al punto 6.2., la predisposizione di un Piano di gestione del cinghiale;

che il Piano provinciale di gestione del Cinghiale 2008/2012 è stato predisposto e approvato con atto di G.P. n. 774/2008 e successivamente prorogato con atto di G.P. n. 33/2013;

che tra le procedure di attuazione del piano di gestione del cinghiale è previsto che gli A.T.C. e le Aziende Venatorie individuino le squadre di intervento (con relativi responsabili per squadra) e le trasmettano alla Provincia per la successiva approvazione e numerazione (a cadenza semestrale);

che i prelievi e gli abbattimenti debbono avvenire sotto la diretta responsabilità della Provincia che si avvale di soggetti indicati dall’art. 19, comma 2, della Legge 157/92 o di operatori all’uopo espressamente autorizzati attraverso appositi corsi di preparazione alla gestione faunistica;

Evidenziato:

che, sulle autocertificazioni rese insieme alla documentazione presentata per il rilascio della presente autorizzazione, la Provincia svolgerà, come previsto dalla vigente normativa, controlli a campione"

Considerato:

che, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 della L. 157/92, possono partecipare ai piani di controllo, e pertanto far parte delle squadre di intervento, anche i proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi;

che occorre pertanto recepire le dichiarazioni sostitutive di certificazione rilasciate dai proprietari o conduttori dei fondi, a dimostrazione del possesso dei requisiti previsti, al fine di poter costituire le squadre di intervento;

che con nota acquisita agli atti in data 30 luglio 2021 (prot. n° 19783) il Presidente dell'ATC PR4 ha trasmesso il modulo per l'autorizzazione alle modifiche delle squadre di intervento n.2, 3, 10 e 11 operanti nell' ATC medesima;

che con Determinazione n.151 del 19/2/18 era stata approvata la costituzione della squadra di intervento n.2 operante in A.T.C. PR4;

che con note trasmesse in data rispettivamente 28/5/21, 9/6/21 e 11/6/21 il Presidente dell'ATC PR4 ha trasmesso il modulo per l'autorizzazione alle modifiche delle squadre di intervento n.2, 3, 10 e 11 operanti nell' ATC medesima;

Evidenziato:

che il vice comandante ha esaminato la documentazione presentata per il rilascio dell'autorizzazione attestando che tutti i nominativi inseriti negli elenchi hanno le qualifiche richieste per poter fare parte della squadra su menzionata;

Ritenuto necessario, pertanto, procedere all'autorizzazione delle modifiche nella costituzione di dette squadre, coi nominativi che, in base all'istruttoria svolta dal vice comandante, sono risultati idonei e che potranno svolgere attività di controllo al cinghiale secondo le disposizioni definite negli atti citati in premessa;

Dato atto che:

- avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso al competente TAR nel termine di 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato, nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data della sua esecutività;

- il responsabile del procedimento è il Dr. Andrea Ruffini Dirigente del Servizio Polizia Provinciale di Parma;

- per il responsabile del procedimento non sussistono le condizioni di conflitto di interesse ex art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dalla legge 190/2012;

- che ai sensi del Regolamento Prov. Le per la protezione dei dati personali (approvato con atto del Consiglio Provinciale n. 22 del 4/6/18 in attuazione del Regolamento UE 2016/679) il soggetto titolare è il Presidente della Provincia di Parma;

- che i dati raccolti in occasione del presente provvedimento verranno conservati e trattati nei modi previsti dal sopra citato decreto;

Evidenziato:

che la presente autorizzazione è valida sino all'emanazione degli atti regionali relativi al nuovo Piano Faunistico Regionale in fase di approvazione;

DETERMINA

di approvare, ai sensi di quanto citato in premessa, secondo le disposizioni impartite nel Piano provinciale di gestione del Cinghiale 2008/2012, la costituzione delle squadre d'intervento sul cinghiale in premessa citate operante in ATC PR 4 e così composte:

Squadra 2

Componenti n.34

Responsabile: Bottazzi Sergio

Sostituto: Canali Francesco

Sostituto: Fontana Giacomo

Squadra 3

Componenti n.37

Responsabile: Cantarelli Roberto

Sostituto: Mariotti Livio

Sostituto: Parrotta Bernardo

Il Sig. Fontanesi Claudio, proprietario, inserito in squadra n. 3 è autorizzato a partecipare ai piani di controllo solo in distretto D2 Val d'Enza;

Squadra 10

Componenti n.32

Responsabile: Marchesi Giorgio

Sostituto: Roncai Antonio

Sostituto: Abelli Giorgio

Il Sig. Anghinetti Valter, proprietario, inserito in squadra n. 10 è autorizzato a partecipare ai piani di controllo solo in distretto D1 Val d'Enza;

Squadra 11

Componenti n.30

Responsabile: Farina Giorgio

Sostituto: Bruni Willy

Sostituto: Lodi Ercole

di stabilire che, come disposto dal Decreto Presidenziale N. 231 sopra richiamato ed in attesa dell'adozione del nuovo piano regionale di controllo del Cinghiale, valgono i seguenti limiti del numero dei partecipanti agli interventi di contenimento del cinghiale svolti sulla base dell'attuale regolamentazione provinciale:

*numero massimo di **20 persone** per le zone collinari e montane limite massimo di **12 persone**, sulla fascia del "controllo" del PFP e per le zone di pianura a nord di tale fascia, ad esclusione degli eventuali agenti provinciali che dovessero partecipare agli interventi;*

di stabilire che la documentazione relativa all'individuazione della citata squadra di intervento è depositata agli atti presso l'Ufficio competente del Servizio Polizia Provinciale di Parma;

di stabilire che il Responsabile della squadra dovrà comunicare all'indirizzo mail poliziaprovinciale@provincia.parma.it oppure via fax al numero 0521/931859 gli esiti delle varie uscite in tempi congrui, pena la sospensione della presente autorizzazione;

di stabilire che l'attività di controllo del cinghiale dovrà pertanto essere attuata secondo le procedure indicate nel Piano provinciale di gestione del Cinghiale 2008/2012.

5

Sottoscritta dal Responsabile
(RUFFINI ANDREA)
con firma digitale